



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 06.05.2008, n. 19
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 06.04.2016, n. 12
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 09.07.2019, n. 30
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 26.08.2025, n. 25

INDICE

TITOLO I - OGGETTO, FINALITA' E STRUTTURA	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Struttura	3
TITOLO II - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	4
Art. 3 - Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Rovereto	4
Art. 4 - Nido d'infanzia	4
Art. 5 - Il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro	4
Art. 6 - Tagesmutter	4
Art. 7 - Servizi integrativi	5
TITOLO III - CRITERI DI ACCESSO	6
Art. 8 - Ammissibilità ai servizi	6
Art. 9 - Ammissione al nido d'infanzia	6
Art. 10 - Graduatoria di ammissione al nido d'infanzia	7
Art. 11 - Ammissione alle domande di contributo per il servizio tagesmutter	7
TITOLO IV - ASPETTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI	8
Art. 12 - Gestione dei servizi	8
Art. 13 - Funzionamento ed organizzazione	8
Art. 14 - Calendario e orario di apertura del nido d'infanzia	8
Art. 15 - Gruppo degli operatori e operatrici del nido d'infanzia	9
Art. 16 - Coordinamento pedagogico comunale	9
Art. 17 - Organizzazione interna del nido d'infanzia	9
Art. 18 - Personale del nido d'infanzia	9
Art. 19 - Ruolo della coordinatrice o del coordinatore del nido d'infanzia	10
Art. 20 - Sostituzione del personale del nido d'infanzia	10
Art. 21 - Calendario e orario del servizio tagesmutter	11
Art. 22 - Organizzazione del servizio tagesmutter	11
TITOLO V - FORME DI PARTECIPAZIONE	12
Art. 23 - Partecipazione delle famiglie	12
Art. 24 - Assemblea dei genitori del nido d'infanzia	12
Art. 25 - Comitato di partecipazione	12
Art. 26 - Partecipazione economica degli utenti del nido d'infanzia	13
Art. 27 - Dimissioni dal nido d'infanzia	14
Art. 28 - Trasferimenti da un nido d'infanzia ad altro nido	14
Art. 29 - Norma finale	14
Art. 30 - Norma transitoria	14

TITOLO I - OGGETTO, FINALITA' E STRUTTURA

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fondamentali e delle finalità contenuti nella Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4, "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni e in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 6, dello Statuto del Comune di Rovereto¹, disciplina la gestione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e, in particolare, le caratteristiche educative, i criteri di accesso, gli aspetti gestionali e organizzativi e le forme di partecipazione delle famiglie utenti.

2. In particolare il Comune di Rovereto assicura il servizio di nido d'infanzia o gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti sul proprio territorio.

3. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro, il servizio tagesmutter ed i servizi integrativi al nido, gestiti o sostenuti dal Comune, nel quadro di una politica di sostegno della famiglia allo scopo di riconoscere il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, valorizzando il ruolo della famiglia nel rispetto delle scelte professionali di entrambi i genitori, in un contesto di reciproca responsabilità genitoriale e di pari opportunità tra donne e uomini, in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, al diritto di entrambi i genitori di conciliare professione e famiglia, nonché in rapporto alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Art. 2 - Struttura

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

2. I servizi sono organizzati in modo da garantire il diritto all'ambientamento e all'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali o in situazione di fragilità sociale e culturale, costituendo punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e cura.²

3. Nell'ottica di sistema i servizi sono articolati in modo da assicurare la sinergia e la collaborazione in una logica di continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola d'infanzia, con i servizi sociali e sanitari ed anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi di raccordo.

4. I servizi assicurano la partecipazione delle famiglie dei bambini e delle bambine iscritte, la professionalità e la formazione permanente del personale.³

5. Essi si configurano come servizi aperti, potendo interagire, anche su progetti specifici, con le diverse istituzioni, associazioni ed agenzie educative, formative, sociali e culturali presenti sul territorio.

6. I servizi sono gestiti dal Comune che ne ha la titolarità e, nelle forme previste dalla vigente normativa, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, la quale in particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di promozione, di sostegno finanziario, di qualificazione e di coerenza del sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia sul territorio provinciale, garantendo il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori, l'attività di ricerca, la raccolta dei dati ed il monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.⁴

¹ "6. Promuove ... il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura ed educazione dei figli; valorizza le diverse culture che nella città convivono."

² Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

⁴ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

TITOLO II - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 3 - Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Rovereto

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Rovereto comprendono:
 - a. il nido d'infanzia;
 - b. il servizio tagesmutter;
 - c. il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro;
 - d. i servizi integrativi.
2. Ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 4/2002 e s.m. e i., i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono gestiti dal Comune direttamente o con affidamento del servizio ad uno o più soggetti accreditati.
3. Sul territorio comunale possono altresì operare strutture istituite e gestite da altri soggetti accreditati, che il Comune può sostenere tramite finanziamento diretto o indirettamente, anche attraverso l'intervento a favore dei singoli nuclei familiari.
4. I servizi socio-educativi per la prima infanzia possono confluire tramite forme di gestione congiunta in un sistema più ampio e articolato che prevede l'integrazione con la scuola dell'infanzia, tenendo conto dei più moderni sviluppi scientifici in materia pedagogico-educativa e psicologica. Tali forme organizzative dovranno sottostare agli indirizzi e alle finalità assunte e fatte proprie dall'ordinamento giuridico vigente.⁵

Art. 4 - Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico-sociale, avvalendosi di personale qualificato in base ai requisiti previsti dalla legge 4/2002 e all'interno di strutture ad esso deputate o nello stesso edificio della scuola d'infanzia o della scuola primaria, in modo da poter condividere alcune funzioni gestionali.⁶

Art. 5 - Il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro

1. I nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro sono collocati presso i datori di lavoro privati o pubblici, in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro o da soggetti pubblici e privati, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati.
2. Il Comune può promuovere e sostenere mediante convenzione il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro anche contribuendo al sostegno di una quota parte delle spese di gestione.
3. Se il Comune non riesce ad assicurare a tutti/e gli/le utenti il servizio nido nelle proprie strutture può affidare al nido d'infanzia nei luoghi di lavoro l'erogazione del servizio a favore di bambini e bambine che non sono figli e figlie di lavoratori e lavoratrici dell'azienda, purché residenti, secondo le stesse modalità di accesso, con le stesse modalità organizzative e di partecipazione, nonché con i medesimi criteri di determinazione delle rette vigenti nell'ambito del sistema dei servizi comunali.⁷

Art. 6 - Tagesmutter

1. Il Comune di Rovereto riconosce e sostiene il servizio tagesmutter.
2. Tale servizio assicura risposte flessibili e differenziate ai bisogni della famiglia e fornisce un servizio stabile e continuato, affidato a personale qualificato in base ai requisiti di legge, in collegamento con i soggetti accreditati in base alla vigente normativa, fornendo educazione e cura ad uno o più bambini e bambine presso il domicilio della tagesmutter.⁸
3. Il servizio tagesmutter è inteso quale servizio complementare, non sostitutivo, del nido d'infanzia.

⁵ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

⁷ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

4. Il sostegno del Comune al servizio tagesmutter si concretizza nell'erogazione di un contributo orario alla famiglia, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, sulla base delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali del o della richiedente, a seguito di presentazione di specifica domanda.⁹

5. Il Comune assicura il servizio tagesmutter mediante apposito atto convenzionale con l'ente gestore.

Art. 7 - Servizi integrativi

1. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di attivare o di sostenere servizi integrativi ai nidi d'infanzia, quali i centri per bambini, bambine e genitori, gli spazi gioco e d'accoglienza e altre sperimentazioni di nuovi servizi integrativi secondo la normativa vigente. Tali servizi, opportunamente attrezzati e preferibilmente situati presso le medesime strutture impiegate per gli altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, possono prevedere la compresenza dei genitori o di adulti accompagnatori, e articolano la propria attività sulla base di specifici progetti educativo- pedagogici.¹⁰

TITOLO III - CRITERI DI ACCESSO

Art. 8 - Ammissibilità ai servizi

1. Possono essere ammessi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, residenti a Rovereto.

2. Ai nidi d'infanzia possono essere ammessi, compatibilmente ai posti disponibili, anche le bambine e i bambini residenti nei Comuni convenzionati.

3. Vengono prioritariamente ammessi ai servizi le bambine e i bambini con bisogni educativi speciali o in situazione di fragilità sociale e culturale, per i quali è prevista l'attuazione di un progetto educativo individualizzato.¹¹

4. Alla bambina o al bambino con bisogni educativi speciali è consentita la permanenza presso i servizi per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.¹²

5. Alle bambine e ai bambini che hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia, è consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno d'età, fino alla conclusione dell'anno educativo. Per coloro che compiono i tre anni entro il 31 gennaio, che avrebbero acquisito il diritto di passare alla scuola dell'infanzia a settembre dell'anno precedente, la famiglia può richiedere per iscritto all'Ufficio Istruzione di proseguire la frequenza al nido dell'infanzia fino a dicembre dell'anno precedente, previo colloquio con il coordinamento pedagogico del servizio.¹³

6. Alle bambine e ai bambini che non hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia è comunque consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno di età.

Art. 9 - Ammissione al nido d'infanzia

1. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, individuare le modalità per la presentazione delle domande, che vengono considerate in base ai seguenti criteri:

- a) situazione della bambina e del bambino con particolare riferimento alla presenza di disabilità e/o fragilità socio-culturale segnalata dal competente servizio sociale;
- b) situazione familiare con particolare riferimento all'assenza dei genitori, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ogni altro elemento significativo al fine dell'individuazione del bisogno sociale;
- c) situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare;
- d) tempo di attesa.¹⁴

⁹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹² Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹⁴ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

2. Delle modalità di presentazione delle domande e delle relative scadenze viene data ampia informazione.

3. Le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente l'ufficio comunale competente dei mutamenti significativi intervenuti nella situazione familiare ed economico-patrimoniale della famiglia stessa, in modo da consentire l'aggiornamento della graduatoria.

4. Al momento della presentazione della domanda l'utente indica l'ordine di preferenza dei nidi d'infanzia comunali.

5. L'ufficio comunale competente, d'intesa con il coordinamento pedagogico e le coordinatrici o coordinatori del nido, predispone il piano degli ambientamenti, sulla base della capienza delle strutture, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili a seguito delle dimissioni degli/delle iscritti/e che passeranno alla scuola d'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo delle strutture.¹⁵

6. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, in base alla disponibilità di posti presso ogni struttura e al criterio della suddivisione in gruppi omogenei per età dei bambini e bambine. In caso di compresenza di fratelli o sorelle viene privilegiata la frequenza contemporanea nella stessa struttura.¹⁶

7. Al momento dell'ammissione, l'utente deve produrre le certificazioni e le altre prescrizioni sanitarie richieste dalla legge.

8. Con lo stesso provvedimento, di cui al precedente comma 1, la Giunta comunale definisce le modalità di accettazione e rinuncia al posto assegnato, nonché i termini e le disposizioni per la pubblicazione della graduatoria.

Art. 10 - Graduatoria di ammissione al nido d'infanzia

1. Il dirigente comunale competente, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, forma ed approva la graduatoria entro il giorno precedente a quello della sua pubblicazione nelle forme previste dalla legge.

2. La graduatoria contiene le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili in ciascun nido d'infanzia.

3. Il Comune si riserva la facoltà di predisporre una graduatoria di riserva, alla quale si attinge solo nei casi in cui vi siano ancora posti disponibili nei singoli nidi e le domande della graduatoria pubblicata precedentemente siano state accolte.

Art. 11 - Ammissione alle domande di contributo per il servizio tagesmutter

1. Per la fruizione del servizio tagesmutter è riconosciuto alle famiglie residenti a Rovereto, che non fruiscono del nido d'infanzia, l'accesso ad un contributo.

2. La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande di contributo nonché i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

TITOLO IV - ASPETTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

Art. 12 - Gestione dei servizi

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono gestiti o sostenuti dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 7 della LP 4/2002 e s.m. e i.

2. Con particolare riferimento al nido d'infanzia, il servizio può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura (nido part-time), all'orario (nido con orario prolungato) ed alla ricettività (micro-nido), sulla base di progetti pedagogici specifici e organizzati secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa provinciale e dai regolamenti di attuazione, garantendo in ogni caso i servizi di mensa e di riposo.

¹⁵ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

Art. 13 - Funzionamento ed organizzazione

1. La permanenza massima di uno stesso bambino o bambina presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche se diversi, non può superare giornalmente le undici ore complessive.¹⁷

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia hanno sede in strutture adeguate e vanno preferibilmente ubicati in località aperte e pianeggianti, in prossimità di zone destinate a verde pubblico, soleggiate, lontane da fonti di inquinamento, facilmente accessibili agli utenti e agevolmente collegate con altri servizi educativi e sociali al fine di favorire processi di integrazione e continuità.

3. Tutti gli spazi, interni ed esterni, del nido d'infanzia e dei servizi complementari ed integrativi devono possedere le previste certificazioni di abitabilità e/o agibilità, e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi e al materiale didattico, tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere delle bambine e dei bambini e del personale. Devono essere, inoltre, organizzati secondo gli standard dimensionali e le diverse funzioni svolte dai servizi, prescritti dalla normativa vigente.

4. Relativamente alle caratteristiche ambientali, quali condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, la struttura deve essere conforme alla normativa vigente.

5. Il personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia deve possedere i requisiti di accesso previsti dalla normativa provinciale vigente.

6. Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che fa parte del sistema è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è tenuto ad adottare un comportamento ed un abbigliamento adeguato in considerazione della particolare delicatezza della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio.¹⁸

Art. 14 - Calendario e orario di apertura del nido d'infanzia

1. L'anno educativo non può avere durata inferiore alle 46 settimane, con attività per almeno cinque giorni la settimana.

2. L'orario di apertura non può essere inferiore a sei ore giornaliere.

3. Sentiti i comitati di partecipazione, il dirigente dell'ufficio comunale competente fissa, per ogni anno educativo e per ogni nido, il calendario delle festività e delle chiusure annuali nonché l'orario di apertura giornaliera, con la definizione delle eventuali fasce orarie (tempo normale, part-time, anticipo e posticipo).

4. Il Comune garantisce la disponibilità del servizio nel periodo estivo.¹⁹

5. Eventuali modalità di fruizione diverse e individualizzate in base a necessità specifiche delle strutture potranno essere determinate d'ufficio in base ad esigenze particolarmente motivate, sentito il coordinamento pedagogico comunale, la coordinatrice o il coordinatore del nido e il gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 15.²⁰

Art. 15 - Gruppo degli operatori e operatrici del nido d'infanzia²¹

1. Le educatrici e gli educatori, la coordinatrice o il coordinatore, le addette e gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituiscono il gruppo degli operatori e operatrici del nido d'infanzia (gruppo di lavoro), che opera unitariamente per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Per il raggiungimento di dette finalità il personale, in stretta collaborazione con l'ufficio comunale competente, con il coordinamento pedagogico, e con la collaborazione di eventuali esperti, concorre secondo le rispettive competenze, all'elaborazione ed all'aggiornamento del

¹⁷ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

¹⁹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 06.04.2016

²⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

²¹

progetto educativo del servizio, che deve essere presentato e condiviso nei momenti di incontro con le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti.²²

3. Le addette e gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina garantiscono, in relazione all'orario di apertura dei servizi, al numero delle bambine e dei bambini e alle esigenze organizzative, il servizio di mensa, il supporto alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

4. In generale il personale deve assicurare ampia disponibilità alla mobilità all'interno del sistema dei nidi d'infanzia comunali per una migliore funzionalità e qualificata risposta alle necessità che il servizio richiede.

Art. 16 – Coordinamento pedagogico comunale²³

1. Il Comune garantisce la presenza di un coordinamento pedagogico proprio a supporto dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche.²⁴

2. Il coordinamento pedagogico ha come compiti principali quelli di elaborare l'indirizzo e la programmazione pedagogici ed educativi del servizio, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione; garantire la continuità educativa del nido; sostenere, promuovere e valorizzare le competenze del personale educativo; pianificare momenti di verifica e valutazione.²⁵

Art. 17 - Organizzazione interna del nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia si struttura e opera in gruppi che si costituiscono in relazione all'età ed al quadro di sviluppo psico-motorio delle bambine e dei bambini, nonché alle caratteristiche della struttura.

2. Le educatrici e gli educatori, pur seguendo in prevalenza uno dei gruppi, svolgono la propria attività in collaborazione con tutto il personale, secondo moduli organizzativi ed educativi programmati insieme, con il supporto del coordinamento pedagogico comunale.²⁶

1. Il rapporto tra educatrici/educatori e bambine/bambini, in linea con quanto disposto dalla Giunta provinciale, è fissato in:

- a) sei bambine/i iscritti per educatrice o educatore nei gruppi formati da bambine e da bambini di età compresa tra i tre ed i diciotto mesi;
- b) nove bambine/i iscritti per educatrice o educatore nei gruppi formati da bambine e da bambini di età superiore ai diciotto mesi.²⁷

4. Nei gruppi in cui sono inseriti bambine o bambini con bisogni educativi speciali o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro interdisciplinare, può essere stabilita la riduzione del numero delle bambine e dei bambini o, in alternativa, l'assegnazione di una educatrice o di un educatore supplementare.²⁸

Art. 18 - Personale del nido d'infanzia

1. La disciplina del personale del nido d'infanzia segue le modalità, lo stato normativo, giuridico ed economico stabiliti dai contratti collettivi provinciali di lavoro e dal regolamento organico del personale comunale.

2. L'organico del personale da assegnare al nido viene definito in base ai rapporti di cui al precedente art. 17.

3. In ogni nido d'infanzia è individuata, nell'ambito del personale educativo, una figura specifica per il coordinamento organizzativo e per garantire, nel suo complesso, la funzionalità socio-educativa del nido.

²² Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

²³ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

²⁴ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

²⁵ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

²⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

²⁷ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

²⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

4. E' prevista inoltre un'unità di personale adibita alle funzioni ausiliarie di norma ogni 15 bambine/i iscritti, oltre ad un'unità da adibire ai servizi di cucina.²⁹

Art. 19 - Ruolo della coordinatrice o del coordinatore del nido d'infanzia

1. La coordinatrice o il coordinatore del nido, nell'ambito del sistema dei nidi d'infanzia comunali, è responsabile del buon funzionamento del servizio e sovrintende all'attività del gruppo di lavoro, rappresentando, all'interno e all'esterno, il punto di riferimento del nido. Nell'ambito della formazione degli organici la figura della coordinatrice o del coordinatore è prevista oltre il rapporto di cui al comma 3 dell'art. 17.

2. La coordinatrice o il coordinatore del nido programma e organizza l'attività del gruppo di lavoro, garantendo la massima collaborazione ed interscambio informativo e funzionale con il gruppo di lavoro medesimo e comunque tra tutte le componenti del nido d'infanzia, compreso il coordinamento pedagogico.³⁰

3. In specifico competono alla coordinatrice o al coordinatore i seguenti compiti:

- la programmazione e l'organizzazione delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro;
- la compilazione giornaliera dell'apposito registro delle presenze delle bambine e dei bambini e del personale;
- la definizione e la realizzazione del piano degli ambientamenti ed il calendario degli incontri con le famiglie, d'intesa con l'ufficio comunale competente e con il coordinamento pedagogico;
- l'elaborazione del piano dell'orario e dei turni di servizio del personale, sentito il gruppo di lavoro;
- la partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei genitori e del comitato di partecipazione;
- lo stretto collegamento con gli uffici comunali competenti e con il coordinamento pedagogico sulle problematiche del nido d'infanzia;
- la sostituzione delle assenze brevi delle educatrici e degli educatori.³¹

4. La coordinatrice o il coordinatore è nominato annualmente dal dirigente competente, tenuto conto dell'indicazione del gruppo di lavoro, sulla base di criteri di esperienza e professionalità ed è individuato tra il personale educativo che abbia conseguito uno specifico attestato di preparazione. Per i nidi affidati in gestione a terzi la nomina spetta all'ente gestore.

Art. 20 - Sostituzione del personale del nido d'infanzia³²

1. La sostituzione del personale educativo assente è disposta di norma decorsi due giorni dall'inizio dell'assenza.

2. In caso di assenza di personale educativo, la coordinatrice o il coordinatore del nido, tenuto conto del rapporto tra il numero di bambini/e frequentanti e il numero di unità di personale educativo presente, valuta, in sinergia con gli uffici competenti, la situazione e le necessità del nido al fine di assicurare la continuità del servizio. In particolare:

- qualora il numero dei bambini e delle bambine presenti al nido non richieda la corrispondente sostituzione dell'educatrice o dell'educatore assente, il personale in servizio sostituisce la collega o il collega assente attraverso forme di flessibilità organizzativa, quali la modifica dei turni di lavoro e/o il ricorso ad ore di lavoro straordinario;
- qualora il numero dei bambini e delle bambine presenti al nido richieda invece la corrispondente sostituzione dell'educatrice o dell'educatore assente, su proposta della coordinatrice del nido, gli uffici competenti provvedono ad assegnare al nido personale educativo in disponibilità al servizio o personale educativo supplente.³³

3. Per garantire la continuità del servizio è ammesso anche il ricorso al trasferimento temporaneo di personale educativo da altre strutture.

4. In caso di assenza del personale addetto alle funzioni di cuoco, è assicurata la continuità del servizio anche mediante il ricorso a personale ausiliario, attraverso forme di flessibilità

²⁹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

³⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

³¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

³² Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 09.07.2019

³³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

organizzativa quali la modifica di orario, il lavoro straordinario e il trasferimento temporaneo di personale ausiliario da altre strutture.

5. In caso di assenza del personale addetto alle funzioni ausiliarie, è assicurata la continuità del servizio, tenuto conto del rapporto tra il numero di bambini frequentanti e il numero di unità di personale ausiliario presente, con la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità organizzativa di cui al precedente comma 4, considerando anche le caratteristiche della struttura.

6. Per la selezione del personale educativo, ausiliario e di cucina da destinare alle sostituzioni, si provvede secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. Per assenze di carattere continuativo superiori ai trenta giorni la sostituzione avviene a decorrere dal secondo giorno di assenza.

Art. 21 - Calendario e orario del servizio tagesmutter

1. Il calendario d'uso del servizio è concordato e formalizzato dal gestore con le famiglie utenti.³⁴

2. L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due ad un massimo di undici ore giornaliere.

Art. 22 - Organizzazione del servizio tagesmutter

1. La tagesmutter, sulla base di uno specifico progetto educativo, che deve prevedere adeguati momenti di incontro con le famiglie utenti, e che risulta elaborato in stretta collaborazione con il proprio ente di riferimento, accreditato ed iscritto all'albo provinciale, non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini/e, compresi i propri figli/e, se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore ai tredici anni.

2. La tagesmutter non può accudire più di tre bambini/e contemporaneamente se tutti i bambini e le bambine accolti non hanno ancora compiuto i nove mesi.

3. Ogni bambino o bambina viene affidato ad un'unica tagesmutter, individuata nominalmente. Il gruppo dei bambini e bambine a lei affidato è, per quanto possibile, stabile nel tempo.

4. In presenza di bambine o bambini con bisogni educativi speciali, o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, il numero dei bambini e delle bambine affidato ad un'unica tagesmutter va ridotto in modo da garantire il necessario supporto al bisogno educativo.³⁵

5. In caso di malattia o di assenza della tagesmutter, il servizio deve essere comunque garantito.

³⁴ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

³⁵ Commi 1., 2., 3. e 4. modificati con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

TITOLO V - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 23 - Partecipazione delle famiglie

1. L'amministrazione comunale garantisce e promuove la partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. In particolare, per i nidi d'infanzia, tale partecipazione viene assicurata attraverso l'istituzione dell'assemblea dei genitori e del comitato di partecipazione, presenti in ogni struttura.

3. Per il servizio tagesmutter, nelle relative convenzioni, viene richiesto all'ente gestore accreditato di garantire e documentare adeguate forme di partecipazione delle famiglie.

Art. 24 - Assemblea dei genitori del nido d'infanzia³⁶

1. L'Assemblea dei genitori, per ciascun nido, è composta dai genitori di ogni bambina e bambino iscritto ed elegge i propri rappresentanti, che entreranno a far parte del Comitato di partecipazione di cui all'articolo successivo.

2. Ha diritto di riunirsi e di confrontarsi sul progetto educativo e sul funzionamento del nido d'infanzia. Propone al gruppo di lavoro del nido e al Comune la discussione pubblica di problematiche educative o sociali. Presenta proposte e sollecitazioni al Comitato di partecipazione.

3. Entro il mese di dicembre di ogni anno educativo, la coordinatrice o il coordinatore del nido convoca la prima riunione dell'Assemblea dei genitori. La coordinatrice o il coordinatore del nido la può convocare altre volte, in forma straordinaria, su motivata richiesta del Comitato di partecipazione e/o di un quinto dei genitori delle bambine e dei bambini iscritti.

La coordinatrice o il coordinatore del nido presiede l'Assemblea fino alla nomina del Presidente, o in caso di sua assenza.

Il Presidente rimane in carica fino alla cessazione della fruizione del servizio.

4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale od eventualmente presso la struttura del nido, fuori dall'orario di apertura del servizio.

5. Delle riunioni deve essere redatto il relativo verbale a cura della/del coordinatrice/coordinatore o di un/a segretario/a, individuato/a di volta in volta; del medesimo deve essere data opportuna pubblicità all'interno del nido e, a richiesta, inviata copia all'ufficio comunale competente.

6. Il tempo utilizzato dal personale comunale per la partecipazione a tali riunioni è riconosciuto come rientrante nel normale orario di lavoro.

7. I membri dell'assemblea dei genitori decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio.

Art. 25 - Comitato di partecipazione

1. In ogni nido d'infanzia è istituito il Comitato di Partecipazione ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del personale:
 - la coordinatrice o il coordinatore interna/o del nido
 - un/a rappresentante del personale educativo
 - un/a rappresentante tra personale ausiliario e personale di cucina
- b) sei rappresentanti delle famiglie eletti dall'assemblea dei genitori.

2. Le elezioni dei/delle rappresentanti dei genitori e del personale in seno al Comitato di Partecipazione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori ed elettrici. Ciascun elettore ed elettrici può votare un numero di persone pari alla metà più uno del numero dei componenti da eleggere. Le assemblee elettorali sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli elettori/elettrici. In seconda convocazione, da tenersi dopo mezz'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di un terzo degli elettori/elettrici. Qualora anche in seconda convocazione non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro 15 giorni e sarà valida con la presenza di almeno un quinto degli elettori/elettrici. E' ammessa la delega al voto tra genitori dello/a stesso/a bambino/a iscritto/a o ad altro genitore di bambino/a frequentante lo stesso nido del figlio o della figlia.

³⁶ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

3. Il comitato di partecipazione dura in carica tre anni. In caso di decadenza dalla carica di uno/a dei/delle rappresentanti delle famiglie, in quanto cessa di fruire del servizio, per dimissione o per altro giustificato motivo, viene sostituito/a dal/la primo/a dei/delle non eletti/e. Analogamente si procede per la componente del personale del nido.

4. Il comitato di partecipazione nella sua prima riunione, convocata dalla coordinatrice o coordinatore del nido, elegge a maggioranza dei componenti, il/la presidente e il/la vice presidente, scegliendoli nell'ambito della componente delle famiglie. Il/la Presidente rimane in carica fino alla nomina del nuovo/a.

5. Il comitato di partecipazione è convocato, con un preciso ordine del giorno, dal/la presidente e le riunioni si svolgono fuori dall'orario di apertura del servizio. Se richiesto, sarà presente il coordinamento pedagogico comunale. La partecipazione dei genitori al comitato è gratuita, mentre la partecipazione del personale rientra nel normale orario di servizio. Delle riunioni viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa all'ufficio comunale competente ed esposta nella bacheca del nido.

6. Al comitato di partecipazione competono funzioni di proposta, indirizzo e controllo in merito al funzionamento e all'attività dei nidi d'infanzia e in particolare nel nido di cui è espressione. Esso può intervenire su tutti i problemi del suo funzionamento e sulle modalità di realizzazione delle finalità del servizio. Il Comitato di partecipazione:

- collabora fornendo indicazioni al Comune e agli Enti preposti in riferimento all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi ai servizi per l'infanzia;
- esprime pareri al Comune circa l'orario annuale, settimanale e giornaliero di apertura e chiusura del nido, tenendo conto delle situazioni locali e della funzione educativa che deve assolvere la famiglia;
- convoca l'assemblea dei genitori;
- promuove periodici incontri con le famiglie e con le organizzazioni (sociali, culturali, ecc.) del territorio per la discussione di questioni di interesse del nido e per la promozione della cultura dell'infanzia;
- prende in esame eventuali osservazioni e suggerimenti presentati dalle famiglie utenti assumendo le opportune iniziative;
- può avanzare proposte al Comune per la modifica del Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed in generale su ogni questione che interessi l'educazione dell'infanzia.

7. I/Le presidenti dei Comitati di Partecipazione dei diversi nidi d'infanzia hanno la possibilità di riunirsi in seduta congiunta. In caso di proposta di modifiche del regolamento del servizio, sarà raccolto nella medesima seduta congiunta il parere dei/Ile presidenti dei Comitati di Partecipazione.³⁷

8. L'amministrazione comunale cura e mantiene costanti e fattivi rapporti con i Comitati di partecipazione e ne sollecita in tempo utile i pareri e le proposte in merito agli aspetti e alle materie di loro competenza.

Art. 26 - Partecipazione economica degli utenti del nido d'infanzia

1. La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio di nido d'infanzia è rappresentata da una retta mensile costituita da:

- a) una quota fissa mensile;
- b) una quota giornaliera.

2. La Giunta comunale definisce i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione mensile delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie.

3. Il calcolo della quota fissa è stabilito sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli/delle utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione di orario ed alle diverse tipologie di servizio.³⁸

4. La quota fissa mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione della bambina o del bambino al nido, tranne che nei periodi di chiusura delle strutture disposte dal Comune, in

³⁷ Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 modificati con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

³⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

occasione di festività o per cause comunque imputabili all'amministrazione, quali, a scopo puramente esemplificativo, gli scioperi, o per interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.

5. La quota giornaliera, da corrispondersi sulla base delle presenze effettive, è uguale per tutti/e gli/le utenti e viene annualmente fissata dalla Giunta comunale secondo modalità e criteri dalla stessa stabiliti.³⁹

6. Al momento dell'iscrizione e successivamente, ad ogni rinnovo dell'ICEF o altro diverso indicatore di reddito eventualmente introdotto dalla normativa, l'utente comunica di aver diritto alle tariffe agevolate per la determinazione della quota fissa che il Comune provvede ad addebitare mensilmente, unitamente alle quote giornaliere.⁴⁰

7. In caso di assenze per malattie certificate e consecutive superiori a 15 giorni lavorativi, la quota fissa mensile sarà ridotta del 50%. Se tale assenza avviene a cavallo di due mesi, la riduzione del 50 % vale per una sola quota fissa mensile.

8. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità ed entro il termine stabilito dal Comune, fatta salva la facoltà di procedere alla riscossione della somma dovuta nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

9. Il mancato, ritardato o incompleto pagamento della retta, oltre a determinare l'applicazione degli interessi moratori, può comportare la sospensione della frequenza della bambina o del bambino dal nido fino al versamento della somma dovuta.

Art. 27 - Dimissioni dal nido d'infanzia

1. Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine e i bambini dandone comunicazione all'ufficio comunale competente.

2. Le dimissioni volontarie dal servizio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto.

3. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi alla data della comunicazione.

Art. 28 - Trasferimenti da un nido d'infanzia ad altro nido

1. Dopo l'ammissione delle bambine e dei bambini al nido non sono ammessi trasferimenti da una struttura all'altra. Solo nel caso di documentate necessità e in relazione alla disponibilità di posti, sarà possibile concedere il trasferimento, secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 29 - Norma finale

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si fa riferimento

- alla Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e s.m. e i.;
- alla Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e i.;
- alla Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e s.m. e i.
- al T.U.L.L.R.O.C.;
- al Regolamento organico del personale dipendente del Comune.

Art. 30 - Norma transitoria⁴¹

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'amministrazione comunale si impegna a verificare l'impatto delle nuove disposizioni regolamentari con particolare riferimento alla qualità dei servizi socio-educativi a favore della prima infanzia.

³⁹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

⁴⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025

⁴¹ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 26.08.2025